



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

# Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2022/2023

## OM 9 marzo 2023, n. 45

**La documentazione dei candidati:  
analisi dei requisiti e dei documenti dei  
candidati interni ed esterni**



# Esame di Stato 2022/2023

Riferimenti normativi:

- Capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017).
- O.M. n. 45 del 09/03/2023

# Esame di Stato 2022/2023

## Candidati interni - possono sostenere gli esami:

- Gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso.  
Frequenza  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato  
Partecipazione prove INVALSI (non c'è connessione fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).  
Votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con unico voto. Voto di comportamento non inferiore a 6/10.  
Nel caso di votazione inferiore a 6/10 in una disciplina o un gruppo di discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  
L'**unica deroga** riguarda i **PCTO**, il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

# Esame di Stato 2022/2023

## Candidati interni - possono sostenere gli esami:

- Gli studenti che hanno richiesto di avvalersi dell'abbreviazione del percorso per merito (art. 13, c.4 D. Lgs. 62/2017).
  - Scrutinio finale del 4<sup>a</sup> anno hanno riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento
  - scrutini finali degli ultimi due anni antecedenti il penultimo hanno conseguito non meno di 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento
  - Percorso di studi regolare senza non ammissioni, negli ultimi due anni predetti.

# Esame di Stato 2022/2023

**Candidati esterni** - possono sostenere gli esami se hanno superato gli esami preliminari e se:

- Compiono il 19° anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto l'obbligo di istruzione.
- Siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età.
- Siano in possesso del titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale.
- Abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

## Ammissione - candidati esterni

Art. 4 - anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 24344 del 23 settembre 2022).

Anche per questi candidati **si prescinde** dal requisito «di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle **attività assimilabili ai PCTO**, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## Candidati esterni già in possesso di altro diploma

*Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, ai candidati **già in possesso di un diploma del previgente ordinamento** è **consentito** svolgere l'esame di Stato **nello stesso indirizzo** solo nel caso in cui **il percorso di nuovo ordinamento si differenzi** dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al **quadro orario** degli insegnamenti impartiti e/o al codice **ATECO** e/o al codice **NUP** di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.*

N.B. Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021

# Esame di Stato 2022/2023

- I candidati esterni non in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe devono superare un esame preliminare volto ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
- Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

## Esame preliminare dei candidati esterni

L'articolo 5 riporta le indicazioni relative all'esame preliminare in continuità con quanto già presente nelle OM precedenti; al comma 10 è stata aggiunta la seguente precisazione:

*Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; **in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.***

## Documento del Consiglio di classe

Con il ritorno alle commissioni composte da membri esterni ed interni, il documento del Consiglio di classe acquista nuovamente il suo pieno significato, che è quello di fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**.

Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, quest'anno l'articolo 10 comma 1 precisa che:

*Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**.*

## Credito scolastico

Il credito scolastico torna ad essere attribuito **fino a un massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzultimo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno.

All'articolo 11 comma 4 è stato aggiunto il seguente punto d):

*per i candidati **interni** degli istituti **professionali** di **nuovo ordinamento**, provenienti da **percorsi di leFP**, che **non** siano in possesso di **credito scolastico** per la classe **terza** e/o per la classe **quarta**, in sede di **scrutinio finale della classe quinta** il **consiglio di classe** attribuisce il credito mancante **in base al riconoscimento dei “crediti formativi”** effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, **tenendo conto dell'esito delle eventuali verifiche in ingresso** e dei **titoli di studio di leFP** posseduti*

## Credito scolastico I.d.A.

Vengono ribadite le indicazioni relative alle modalità di attribuzione del credito per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**:

*per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque punti**;*

*per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quinto anno** di cui alla citata tabella.*

## Modalità di gestione delle irregolarità “insanabili”

**Articolo 16** comma 8 a): *Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato:*

*a) qualora rilevi irregolarità che appaiano “prima facie” insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d’esame con riserva, dandone contestuale comunicazione **all'Ufficio scolastico regionale**. La riserva è sciolta **dalla commissione stessa** a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell’ambito della sessione d’esame o, **successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale***

## Modalità di gestione delle irregolarità “sanabili”

**Articolo 16** comma 8, b): qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;

**Articolo 16** comma 8, c): qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare

detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.